AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 - Genova - C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 —Fax. 010-591613

PEC: ads.ge(mailcert.avvocaturastato.it)

C.T.: 2062/16 *Avv. Giorgio Lembeck*

TRIBUNALE DI SAVONA

MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

nell'interesse del

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80255230585) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova- Codice Fiscale 80101740100- presso i cui uffici è domiciliato;

resistente

contro

Luigi de Rosa, nato il 22/9/1974 a Caserta (CE) ed ivi residente alla via Gennaro Tescione 146 (C.F.: DRSLGU74P22B963S), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marotta (C.F.: MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia in Savona presso la cancelleria del Tribunale adito

ricorrente

Visto l'avverso ricorso notificato in data 18/11/2016, si osserva quanto segue.

IN FATTO

1. In data 30/11/2015 il Prof. Luigi de Rosa veniva assunto ex art. 1, comma 98, lett. c), l. n. 107/2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1/9/2015, per le mansioni di docente di Discipline Giuridiche ed Economiche, cl.co A019, con sede di servizio provvisoriamente assegnatagli presso l'Istituto "F. Quercia" di Marcianese (CE).
2. In data 8/4/2016 è stata adottata l'Ordinanza Ministeriale n. 241, che determina le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI dell'8/4/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017.
3. Il Prof. de Rosa presentava domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017 per la classe di concorso A019, posto comune, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta,

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

esprimendo preferenza territoriale per cinque ambiti campani e per le Province di Benevento, Napoli, Salerno, Latina e Avellino.

4. Nella domanda di mobilità il ricorrente indicava esclusivamente le proprie generalità, l'anzianità di servizio, e titoli generali.
5. Con comunicazione del 22/6/2016 l'USP di Caserta comunicava al ricorrente di aver attribuito a quest'ultimo 15 punti all'esito della valutazione della domanda di mobilità.
6. In pari data il Prof. de Rosa inviava al predetto Ufficio Scolastico Provinciale reclamo contenente istanza di correzione del punteggio, chiedendo l'attribuzione dei punti relativi a n. 4 master di durata annuale e al servizio militare svolto, per il totale complessivo di punti 22, contestualmente allegando copia degli attestati dei Master e della documentazione relativa al congedo militare relativo agli anni 1999/2000.
7. Con comunicazione del 13/8/2016, ricevuta a mezzo mail, il ricorrente apprendeva di essere stato trasferito in Liguria, presso l'Ambito territoriale 0006.
8. Con ricorso notificato in data 18/11/2016, il Sig. de Rosa adiva codesto Ecc.mo Tribunale ex art. 700 c.p.c.
9. Con il medesimo ricorso, il Sig. de Rosa agiva inoltre per l'accertamento del suo preteso diritto all'ottenimento della valutazione, nella graduatoria per mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli accademici e di servizio che risulterebbero indicati nella domanda di mobilità nella fase C, "e quindi, la valutazione dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso le università statali, nonché la valutazione del servizio militare di leva prestato dal 21/7/1999 al 17/5/2000", previo accertamento della pretesa erroneità della valutazione dell'USP di Caserta con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 22 (e non a 15), e attribuzione allo stesso della sede di servizio che gli spetterebbe in base al "corretto punteggio di mobilità". Controparte istante in ogni caso per l'accertamento del diritto ad ottenere il trasferimento negli ambiti territoriali indicati nella domanda, o, in subordine, negli ambiti provinciali ivi indicati.

Letto l'avverso ricorso, se ne eccepisce l'infondatezza per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. **In via preliminare: improcedibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati.**

Con l'avverso ricorso, il Sig. de Rosa impugna, sub g), il decreto prot. n. 12540 del 13/8/2016, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Caserta ha pubblicato i movimenti del personale docente a

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

tempo indeterminato Fase B-C-D della scuola secondaria di II grado, disposti per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non include, nell'allegato elenco, il nominativo del ricorrente.

In particolare, l'odierno ricorrente rileva che in tale elenco sarebbe riscontrabile la presenza di "molti docenti con un punteggio inferiore a quello rivendicato e senza precedenza alcuna", e segnatamente i Sig.ri Della Valle Antonio e Mataluna Mariagrazia.

A questi ultimi l'USP di Caserta ha attribuito un punteggio di 21 punti, e pertanto superiore a quello (di 15 punti) attribuito al ricorrente.

Il contenuto delle pretese attoree circa la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione e/o annullamento del premenzionato provvedimento dell'USP, implica la sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.

Si rileva pertanto che l'omessa notificazione dell'avverso ricorso ai controinteressati alla decisione giudiziale, comporti la declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso e la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio.

Visto poi che il ricorrente ha manifestato, in via subordinata, l'interesse all'assegnazione presso l'Ambito provinciale di Roma, si possono compiere analoghe considerazioni in punto di improcedibilità per omessa notificazione del ricorso ai litisconsorti necessari con riferimento ai docenti con punteggio uguale o inferiore a quello rivendicato dal Prof. de Rosa, assegnatari, senza alcuna precedenza, di posti presso l'Ambito Provinciale di Roma per la cl.co. A019.

Ne consegue l'improcedibilità del ricorso per omessa notificazione ai seguenti litisconsorti necessari: Bia Nicola, Buono rosalba, Celia Maria Gabriella, Cundari Ida, De Stefano Tiziana, Sarcino Annamaria, Fortunato Lorella Iolanda, Morrone Franca, ranieri Francesco, Rotiroti Rina, Vespa Vitina, Vassallo Ottavio, Colelli Riano Maria Teresa, Cianni Patrizia, Gaudioso di Pace Maria, Gagliardi Massimiliano, Lancia Simona, Malzone Dacia, Ragosta Mariarosaria, Cianfrone Paola, Caruso Carmelina, Lentini Margherita, Anziano Ilaria, Porcelli Martino, Reale Paola, Scabellone Antonia, Esposito De Falco Olimpia, Bartimoro Giuseppe, Finocchiaro Rosanna e Giuliani Pierluigi Francesco.

Inoltre, come previsto dall'art. 2 dell'O.M. 241/2016 la mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 prevedeva le seguenti 4 fasi e relative sottofasi, come confermato ex art. 6 CCNI.

I docenti, che hanno ottenuto l'incarico triennale nella Provincia di Caserta indicati nel reclamo del ricorrente (Della Valle e Mataluna) appartengno oltretutto alla fase B - sottofase B3; il ricorrente non menziona alcun docente della fase C (la stessa fase di mobilità del ricorrente), immesso in ruolo dalle GAE avente un punteggio tra 15 e 22.

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

In particolare, il de Rosa poteva ritenersii EVENTUALMENTE in competizione solo con i Proff. Mario Morra, Giovanni Diana, Raffaele Mezzacapo e Giovanni Maiorisi, che hanno partecipato alla sua stessa fase C.

2. In via preliminare, ma subordinata: sul carattere nazionale della procedura di mobilità e la pretesa "vacanza" di n. 22 posti

Si rileva che il Prof. de Rosa ha partecipato volontariamente alle assunzioni di cui alla l. n. 107/2015, producendo relativa domanda.

In particolare, il ricorrente era consapevole di partecipare ad una immissione in ruolo su tutti i posti disponibili a livello nazionale, ed ha accettato la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 1 della legge 107/2015 comma 98 lettera C) in data 28/11/2015 (con decorrenza giuridica 1/9/2015).

A seguito dell'accettazione, il ricorrente aveva ottenuto l'assegnazione limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 sul posto di potenziamento presso il Liceo Scientifico "F. Quercia" di Marcianese.

A seguito della pubblicazione dell'O.M. n. 241 dell'8/4/2016 e relativo CCNI, il docente ha inserito, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR (cfr. art. 3, comma 1 O.M. n. 241/2016), la propria domanda di mobilità al fine di partecipare al concorso per l'assegnazione di incarico triennale a livello nazionale.

Circa l'affermazione contenuta a pag. 6 dell'avverso ricorso, secondo cui in data 17 agosto 2016 sarebbe stata pubblicata una disponibilità residua all'esito della mobilità dalla quale si evincerebbe la sussistenza di ben 22 posti di servizio per la cl.co. A019 non ancora assegnati, si rileva che detta disponibilità è quella destinata a tutti i docenti già trasferiti <u>sugli ambiti territoriali di Caserta</u> senza precedenza e che dovevano quindi essere ancora assegnati alla sede di servizio.

Non è pertanto vero che alla fine delle operazioni di trasferimento sono risultate sedi non attribuite in quanto quelle indicate come vacanti sono poi state coperte da docenti già trasferiti nella provincia di Caserta e che non hanno trovato collocazione in detti 22 posti.

3. Sulla intempestiva allegazione da parte del ricorrente

Con motivo di ricorso sub 1), controparte rileva l'illegittimità dell'*agere* dell'USP di Caserta, in quanto quest'ultimo non avrebbe valutato i titoli accademici oggetto di autocertificazione da parte del ricorrente, giusta D.P.R. 445/2000.

Controparte rileva altresì l'illegittimità della mancata attribuzione, sulla base dalla lettera D di cui alla Tabella A di valutazione dei titoli accademici ex CCNI dell'8/4/2016, di "n. 1 punto, per ciascun Master conseguito e dichiarato in domanda".

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

Il ricorrente censura l'arbitrarietà dell'operato dell'Amministrazione, la quale "avrebbe dovuto accertare l'autodichiarazione presentata dal ricorrente, trattandosi di titoli di studio rilasciati da Università riconosciute e autorizzate dallo stesso MIUR".

Ne conseguirebbero, pertanto, la totale illogicità ed il carattere del tutto immotivato della mancata valutazione dei titoli da parte dell'USP di Caserta.

Controparte rileva infine che la situazione di fatto instauratasi a seguito dell'operato della p.a., pretesamente illegittimo, avrebbe determinato lo sprofondamento del Sig. de Rosa in uno stato di sconforto e frustrazione.

Occorre innanzitutto eccepire l'irrilevanza delle plurime censure di cui al motivo sub 1) dell'avverso ricorso, alla luce della dirimente circostanza del mancato rispetto, da parte del ricorrente dei termini stabiliti dalla predetta Ordinanza Ministeriale per l'allegazione della documentazione attestante il possesso dei titoli.

In particolare, l'art. 3, comma 16, dell'O.M. n. 241/2016 statuisce che "**Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità** del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza".

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, detta Ordinanza prevede che "**Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare** (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né **la documentazione allegata**".

Il Sig. de Rosa ha prodotto tempestivamente la documentazione consistente nell'allegato D.

In detto allegato risultano indicati, oltre alle generalità del ricorrente, soltanto il servizio militare svolto da quest'ultimo, la data di assunzione in ruolo e un anno di servizio pre-ruolo.

Null'altro è indicato nella domanda tempestivamente presentata dal ricorrente.

Le allegazioni alla domanda di mobilità circoscrivono pertanto il perimetro entro il quale l'Amministrazione procedente esercita la propria discrezionalità tecnica.

Il ricorrente, come egli stesso ha chiarito, ha allegato le certificazioni dei quattro Master da lui conseguiti <u>solo in sede di reclamo</u>, proposto successivamente alla proposizione della domanda di mobilità.

Ne consegue che, poiché il ricorrente non ha tempestivamente allegato la documentazione relativa ai quattro Master conseguiti, le relative qualifiche non sono suscettibili di valutazione da parte dell'Amministrazione procedente, pena il *vulnus* al principio di certezza del diritto nonché ai principi di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) ed eguaglianza (art. 3 Cost.).

4. Sulla carenza di istruttoria

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

Con il motivo di ricorso sub 2) controparte rileva che una palese carenza di istruttoria costituirebbe la logica conseguenza di quanto esposto con il motivo di censura sub 1), "posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia [emergerebbe] palesemente dalla documentazione prodotta dal medesimo ricorrente".

Controparte rileva poi che "Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, L'Amm. ne avrebbe, senza dubbio, constatato il possesso da parte della ricorrente di titoli effettivamente validi ai fini della procedura di mobilità professionale di cui è causa, pertanto, avrebbe proceduto alla piena valutazione degli stessi".

In primis, occorre rilevare l'illogicità strutturale e contenutistica del rilievo esposto, con locuazione quantomeno tautologica, da controparte.

Innanzitutto non si ritiene sussistere un nesso di consequenzialità tra l'omessa valutazione dei titoli non tempestivamente allegati dal Sig. de Rosa e la fattispecie giuridica, sintomatica dell'eccesso di potere, del difetto di istruttoria.

Infatti, l' Amm.ne procedente ha valutato tutti gli elementi allegati dal ricorrente.

In particolare, conformemente ai criteri di valutazione dei titoli definiti ex CCNI del 8/4/2016, l' USP ha attribuito n. 3 punti per l'Anzianità di servizio (1 anno di servizio pre-ruolo), e n. 12 punti per i Titoli generali (Idoneità concorso per titoli ed esami); la pretesa carenza di istruttoria è, pertanto, tutt'altro che palese.

Oggetto della presente controversia non sono, del resto, i titoli allegati e/o non allegati dal Sig. de Rosa, bensì la valutazione circa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione procedente rispetto alle pretese di parte ricorrente.

A conferma della legittimità dell'operato della Amm. ne procedente rispetto alla normativa di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 241/1990, occorre rilevare che "il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, **le condizioni di ammissibilità**, i requisiti di legittimazione **ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento**; accerti di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotti ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria" (T.A.R. Lazio, sez. II, 03/03/2014, n. 2454).

Si rileva che sul responsabile del procedimento non gravi *tout court* un obbligo giuridico di ordinare le esibizioni documentali da esso ritenute rilevanti.

Innanzitutto, infatti, il responsabile del procedimento è titolare di una facoltà, e non di un obbligo, di ordinare esibizioni documentali.

Tale **facoltà** può essere sindacata in sede di legittimità "**solo sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (T.A.R. l'Aquila sez. I, 19/11/2015, n. 772)**", in quanto espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione procedente.

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

Ciò che non ricorre nel caso di specie, in cui l'Amministrazione non doveva compiere alcuna autonoma istruttoria, ma valutare i titoli allegati.

In secondo luogo, e soprattutto, infatti, nel caso di specie, l'Amministrazione procedente era in possesso delle allegazioni fornite dall'odierno ricorrente, e tali allegazioni sono state ritenute sufficienti al fine di esprimere una valutazione e attribuire un punteggio ai fini della mobilità.

Insomma, l'onere di allegazione dei titoli è stato ossequiato dal Sig. de Rosa in relazione ad Anzianità e Titoli generali, ma non, irragionevolmente, in relazione ai Master conseguiti.

L'amministrazione procedente non è tenuta a richiedere esibizioni documentali per sopperire alle esigenze di tutela sostanziale dell'interessato al provvedimento finale, che, non abbia tempestivamente allegato una parte della documentazione relativa ai titoli accademici da lui conseguiti.

Sarebbe del resto irragionevole, e contrario all'efficienza dell'operato della P.A., che l'Amministrazione assuma l'iniziativa procedimentale di ipotizzare l'esistenza dei titoli accademici – ulteriori rispetto a quelli tempestivamente allegati – oggetto di mancata allegazione da parte del soggetto interessato al provvedimento finale, e quindi farne richiesta allo stesso.

Si ritiene infine – ammesso che possa rilevare in questa sede – che non sia integrata una violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 in relazione al difetto di motivazione. Detto vizio si riscontrerebbe nell'operato dell'USP di Caserta "atteso che nulla si evince in merito alla ragione posta alla base della mancata valutazione dei titoli dichiarati".

La motivazione è sottesa alla *ratio* delle regole che disciplinano i termini per la tempestiva presentazione delle istanze di mobilità.

Da quanto sopra esposto emerge inoltre che non sussiste violazione, lamentata *sub.* 3) nel ricorso *ex adverso* proposto, degli artt. 3, 97, 111 e 113 Cost.

5. Sulla valutazione del servizio militare svolto dal ricorrente

L'Ufficio Scolastico Provinciale non ha valutato l'anno di servizio militare in quanto il CCNI, nelle note comuni relative ai trasferimenti, sia a domanda che d'ufficio, e ai passaggi dei docenti delle scuole di infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado e dartistica e del personale educativo, stabilisce che "Il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza del rapporto di impiego".

Il modello D – Fac simile per l'autodichiarazione predisposto dal MIUR, in maniera più incisiva ribadisce quanto riportato nella nota alla tabella: "il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, nella

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegate al CCNI per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo."

Il MIUR, in altri termini, prevede nella mobilità il riconoscimento e l'attribuzione del punteggio esclusivamente in relazione al servizio pre-ruolo solo a chi lo abbia prestato in qualità di docente o a chi lo avrebbe dovuto prestare, ma non era in condizione di svolgerlo perché, pur se nominato, stava svolgendo servizio militare.

Occorre individuare la *ratio* di tale normativa nel fatto che "il riconoscimento del periodo del servizio militare si giustifica - potendo incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore - solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tale caso, la necessità di lasciare, seppur temporaneamente, il lavoro, inciderebbe negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse questo periodo utile ai fini dell'anzianità lavorativa" **(Ord. Trib. S.M. Capua Vetere n. 32032/2016 del 14/11/2016)**.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'USP ha rispettato quanto stabilito nella normativa succitata nonché la *ratio* di quest'ultima.

Nello stesso senso cfr. Corte d'Appello di Genova sentenza n. 40/2016 del 11/2/2016. secondo detta pronuncia, che ha come precedente una sentenza della Corte d'Appello di Torino del 8/4/2014, "l'art. 485 riguarda innanzitutto il "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", di talché deve subito sottolinearsi che intanto di "servizio" riconoscibile può parlarsi in quanto lo stesso sia stato chiamato a rendere la propria attività lavorativa: non a caso, infatti, tutti gli altri "servizi" valutabili secondo lo stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza".

6. Sulla mancata assegnazione alla sede di preferenza

Relativamente alla sede assegnata, si rileva che il ricorrente ha espresso preferenza limitatamente agli Ambiti Territoriali della Provincia di Caserta e ai cinque Ambiti Provinciali di Benevento, Napoli, Salerno, Latina e Avellino.

Le operazioni di mobilità relative alla fase C prevedevano che le preferenze ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 241/1990 dell'8/4/2016 dovessero essere espresse solo per ambiti e per province.

In particolare, detta disposizione normativa statuisce che "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

Si rileva innanzitutto che l'art. 9 della succitata O.M. statuisce che i richiedenti esprimano delle mere preferenze, rispetto alle quali **non sussiste alcun obbligo** di assegnazione da parte della P.A.

Inoltre, i movimenti che hanno determinato l'assegnazione del personale docente per tutte le fasi della mobilità sono stati effettuati attraverso l'elaborazione di tutti i dati fatti pervenire al sistema informativo dagli istanti circa le preferenze territoriali di assegnazione, e quindi in base al programma informatico in conformità con l'O.M. 241/2016.

7. Patente assenza del *periculum in mora*

E', infine, del tutto solare l'assenza del requisito del *periculum in mora.*

Al riguardo, è agevole osservare come le allegazioni attoree risultino del tutto generiche, e consentano di affermare che, in definitiva, il danno irreparabile lamentato dal de Rosa consisterebbe nel prestare servizio in una regione lontana da quella dei propri affetti e dal nucleo familiare.

Ciò che viene da controparte addirittura configurato (in modo che appare quantomeno improprio, per non dire irriguardoso), alla stregua di una "deportazione", tanto più che il ricorrente, ha implicitamente accettato questa evenienza presentando la propria domanda di mobilità al fine di partecipare al concorso per l'assegnazione di incarico triennale a livello nazionale.

Tutto quanto sopra esposto si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese e compensi della lite. Si producono:

1) Allegato D (Documentazione tempestivamente prodotta dal Sig. de Rosa)

2) Reclamo proposto dal ricorrente in data 22/6/2016 e allegati (foglio di congedo illimitato e attestati n. 4 Master)

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd

3) Note comuni alle tabelle dei trasferimenti

4) Fac simile autocertificazione predisposto dal MIUR

5) ordinanza Tribunale S.M. Capua n. 32032/2016

6) Resoconto telematico dell'USP di Caserta sulle allegazioni del ricorrente.

7) Artt. 9-11 O.M. del 8/4/2016

8) Artt. 5-7 CCNI del 8/4/2016

9) Artt. 2 e 3 CCNI del 8/4/2016

10) Stralcio bollettino scaricato dal MIUR

11) Prospetto assegnazioni al 31/8/2016

12) Corte d'Appello di Genova, sentenza n. 40/2016

Genova, 13 dicembre 2016

Giorgio Lembeck

Procuratore dello Stato

Firmato Da: MARAFIOTI TIZIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c13e - Firmato Da: GIORGIO LEMBECK Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 38fd